

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"INTERSOS - Organizzazione Umanitaria Onlus"**

Titolo I

FINALITÀ – SOCI – PATRIMONIO

Articolo 1 - Denominazione e sede

1.1. L'associazione "INTERSOS - Organizzazione Umanitaria Onlus" (in sigla semplicemente "INTERSOS") ha sede legale in Roma. Possono essere istituite sedi secondarie in altre località in Italia e all'estero su deliberazione dell'assemblea.

1.2. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, si ispira e applica i principi del Terzo Settore e viene regolata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, del codice civile, ma fino all'entrata in vigore delle disposizioni sul regime fiscale degli Enti del Terzo Settore, dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della commissione europea in materia di disposizioni fiscali degli enti del Terzo settore e comunque non prima del periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale degli Enti del terzo Settore, ai sensi dell'articolo 102, secondo comma, lettera a) e dell'articolo 104, secondo comma, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (codice del terzo settore), all'Associazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 relative alla normativa ONLUS.

Con efficacia dalla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 e a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione aggiungerà alla propria denominazione l'acronimo ETS, eliminando la qualifica ONLUS, e solo da quel momento assumerà la denominazione di "INTERSOS - Organizzazione Umanitaria ETS".

1.3. Ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni INTERSOS utilizzerà la locuzione Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS nella denominazione dell'associazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni in pubblico, dopo l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

Articolo 2 - Finalità

2.1. INTERSOS persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento e l'esercizio in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. L'Associazione nasce per dare risposte di solidarietà alle popolazioni in pericolo di vita e in situazioni di fame e di sofferenza collettive derivanti da estrema povertà, da calamità naturali o da effetti distruttivi dell'azione umana. Attraverso i suoi interventi essa intende inoltre, nei limiti del possibile, porre le basi per l'avvio di processi di sviluppo. INTERSOS si prefigge parallelamente di mobilitare la società sui valori della solidarietà e della fratellanza tra i popoli, senza discriminazioni e pregiudizi di sorta, fondando il proprio impegno sui valori, i diritti fondamentali e la dignità di ogni essere umano.

2.2. L'associazione non ha finalità di lucro ed agisce in piena autonomia ed indipendenza.

Articolo 3 - Attività

3.1. L'associazione persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento e l'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, di seguito elencate, con specifico riferimento alla:

- *lettera n)*: cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;
- *lettera b)*: interventi e prestazioni sanitarie;
- *lettera d)*: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- *lettera r)*: accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- *lettera v)*: promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza;
- *lettera w)*: promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali.

3.2. A tale scopo, l'associazione promuove e realizza, direttamente o collaborando con altri soggetti, ogni possibile intervento di carattere umanitario e solidaristico ritenuto necessario per il perseguimento dei propri scopi, comprese quelle relative alla prevenzione, alla formazione di operatori locali e internazionali, all'educazione alla cittadinanza globale e solidarietà Internazionale, all'azione di testimonianza presso la pubblica opinione e alla diffusione dei principi umanitari.

3.3. L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate purché secondarie e strumentali secondo i criteri e nei limiti consentiti dalla legge e definiti con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017. Al Consiglio Direttivo compete deliberare la loro individuazione.

3.4. L'associazione può stabilire e mantenere rapporti e stipulare convenzioni con:

- organizzazioni con analoghe finalità, anche di altri paesi;
- istituzioni pubbliche e private, nazionali, europee e internazionali;
- enti e organizzazioni di diritto pubblico e privato, nazionali, europee e internazionali;
- qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che intenda condividerne le finalità o che risulti utile al perseguimento degli obiettivi.

3.5. L'associazione potrà istituire nei paesi di intervento realtà associative nazionali giuridicamente autonome, con la denominazione INTERSOS o istituzionalmente vincolate all'associazione. Esse dovranno condividere i valori, lo spirito solidaristico, le finalità e le attività istituzionali di INTERSOS e partecipare, nei modi e nelle forme che saranno definiti, alla loro diffusione e realizzazione.

3.6. L'associazione può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di legge.

Articolo 4 - Soci

4.1. I soci di INTERSOS condividono lo spirito e le finalità dell'associazione e non svolgono attività contrastanti o incompatibili con i suoi fini.

L'ammissione avviene secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolte e quindi senza alcuna discriminazione basata su sesso, età, lingua, nazionalità, religione, opinione politica, condizione personale e sociale ed è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ciascun aspirante socio è presentato da almeno due soci che ne garantiscano la probità morale e la rettitudine in merito ai principi di lealtà, indipendenza, trasparenza e al rispetto delle leggi.

4.2. Condizioni di ammissione dei soci

4.2.1. Possono essere soci dell'associazione:

- a) persone fisiche che sono riconosciute per il loro valore umano, le loro qualità morali, la loro capacità professionale, si siano particolarmente distinte, anteriormente alla presentazione della domanda di ammissione, in attività documentabili in favore di scopi analoghi a quelli perseguiti da INTERSOS, contribuendo allo sviluppo e al successo delle stesse. Essi, accettando il presente statuto e il regolamento dell'associazione e, condividendo i valori di INTERSOS, si impegnano a contribuire fattivamente al conseguimento degli obiettivi statuari ed alla realizzazione delle attività;
- b) ETS, associazioni, fondazioni, comitati, persone giuridiche che, condividendo i valori di INTERSOS ed accettandone lo statuto, si impegnano a contribuire alla sua crescita, visibilità, qualità, al perseguimento degli obiettivi statuari, al sostegno delle attività.

4.2.2. I soci sono classificati nelle seguenti categorie:

- Soci fondatori
- Soci ordinari
- Soci onorari

La suddivisione in categorie non implica differenze di trattamento in merito ai diritti ed ai doveri verso l'associazione.

I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione di INTERSOS sottoscrivendo l'atto relativo.

I soci onorari sono persone che hanno concorso con atti rilevanti allo sviluppo di INTERSOS e delle sue attività ed alla diffusione e difesa dei suoi principi umanitari. La nomina a socio onorario è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta motivata del Presidente.

4.2.3. La richiesta di ammissione, presentata su istanza dell'interessato al Presidente, viene deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati.

L'eventuale rigetto del Consiglio Direttivo nei confronti dell'aspirante socio deve essere motivato con delibera, entro novanta giorni, e comunicato all'interessato, comportando la restituzione della quota eventualmente versata. In tal caso chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, fare ricorso al Collegio dei Probiviri, il cui pronunciamento è inappellabile. Le decisioni del Consiglio Direttivo e il pronunciamento dei Probiviri sono comunicati per iscritto all'interessato.

4.2.4. I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua la cui entità è stabilita dal Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione per qualunque causa, è tenuto al pagamento della quota per tutto l'anno solare in corso.

4.2.5. La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non è rivalutabile; nessun diritto possono vantare i soci e i loro eredi sul patrimonio dell'associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo. Lo status di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal punto 4.4

4.3. Diritti e doveri dei soci

4.3.1. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri:

- a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- b) essere eletti alle cariche associative;
- c) contribuire, secondo le proprie possibilità e competenze, al perseguimento dei fini e obiettivi dell'associazione;
- d) rispettare le competenze statutarie e le decisioni prese dagli organi associativi, pur nel riconoscimento del carattere libero e volontario dell'adesione all'associazione;
- e) versare la quota associativa annuale;
- f) esaminare i libri dell'Associazione.

Il diritto di voto in Assemblea è attribuito ai soci iscritti nel libro degli Associati da almeno tre mesi.

4.3.2. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui al D. Lgs. 117/2017 presentandone richiesta scritta al Direttore Generale che favorisce l'esercizio di tale diritto entro un massimo di trenta giorni presso la sede.

4.4. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- a) recesso comunicato per iscritto al Presidente;
- b) esclusione deliberata dall'Assemblea;
- c) decesso.

L'esclusione verrà deliberata dall'Assemblea degli Associati, per gravi motivi, ivi compresi comportamenti dell'Associato di prolungata morosità, manifesto disinteresse o gravi azioni contrarie alle finalità dell'associazione ed alle norme del presente statuto, perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata all'associato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della delibera. Avverso il provvedimento di esclusione l'Associato interessato può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Articolo 5 - Patrimonio ed esercizio sociale

5.1. Il patrimonio è costituito da: a) dal patrimonio iniziale dell'Associazione, risultante dall'atto costitutivo; b) da ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denominate.

5.2. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote sociali;

- b) contributi e finanziamenti erogati all'associazione per la realizzazione delle proprie attività;
- c) erogazioni e lasciti liberali, in denaro o in natura, anche testamentari, disposti a favore dell'associazione;
- d) proventi derivanti da sottoscrizioni;
- e) proventi derivanti da attività di interesse generale di cui all'art. 3, proventi delle attività diverse, purché secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge;
- f) interessi e plusvalori sui capitali prima del loro impiego;
- g) ogni altra elargizione consentita dalla legge;
- h) proventi derivanti da attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di legge.

L'associazione può essere titolare degli immobili destinati alla sede ed all'operatività, nonché di quanto necessario per l'espletamento della propria attività.

5.3. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

5.4. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.5. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 6 - Libri Sociali e bilanci

6.1. Fanno parte dei libri sociali obbligatori:

1. il libro degli Associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, del Collegio dei Probiviri e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui ai punti 1 e 2 sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I libri di cui al punto 3 sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

6.2. Per ogni esercizio deve essere predisposto il Bilancio d'esercizio da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione. Il Bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di tutti i proventi e gli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, deve essere predisposto il bilancio sociale, da pubblicare sul sito internet di INTERSOS entro il 30 giugno di ogni anno.

A seguito dell'approvazione l'organo amministrativo provvede agli adempimenti previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

Titolo II

ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE

Articolo 7 - Gli organi collegiali

7.1. Gli organi collegiali sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) l'Organo di Controllo
- d) il Collegio dei Probiviri

7.2. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte normalmente con il metodo della ricerca del consenso. Qualora non sia possibile, il ricorso al voto avviene in forma palese e le decisioni sono assunte a maggioranza semplice, salvo nei casi in cui è prevista dal presente statuto una diversa maggioranza. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

Articolo 8 - Assemblea dei soci

8.1. Composizione e Convocazione dell'Assemblea dei soci

8.1.1. Tutti i soci regolarmente iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati partecipano all'assemblea. Ciascun Socio ha un voto; il diritto di voto spetta ai soci in regola con il pagamento delle quote.

8.1.2. L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso e per deliberare in merito alle ulteriori competenze alla stessa demandate. È presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.

L'Assemblea è convocata dal Presidente di INTERSOS con un preavviso scritto di almeno quindici giorni prima della riunione contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, spedito ai soci all'indirizzo risultante dal libro degli Associati. Il Consiglio Direttivo può prevedere ulteriori modalità che ritenga adeguate, ivi comprese forme e mezzi elettronici, purché tutti con avviso di ricezione.

Può essere convocata inoltre su richiesta scritta da almeno un decimo dei Soci o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità. In questi casi il Presidente deve convocarla entro venti giorni dalla richiesta.

8.1.3. L'Assemblea può riunirsi anche in videoconferenza e audioconferenza, a condizione che

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Si può derogare alle condizioni sopra richieste, nel caso in cui la normativa o l'interpretazione giurisprudenziale consentano la deroga alle condizioni stesse

8.2. Compiti dell'Assemblea

8.2.1. Spetta all'Assemblea, convocata in seduta ordinaria:

- a) deliberare sull'indirizzo generale della vita e delle attività per il conseguimento degli scopi;
- b) approvare il bilancio d'esercizio, e ove previsto, il bilancio sociale;
- c) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- d) procedere alla nomina e alla revoca dei membri dell'Organo di Controllo;
- e) procedere alla nomina e alla revoca dei membri del Collegio dei Probiviri;
- f) approvare il regolamento dell'associazione su proposta dal Consiglio Direttivo;
- g) deliberare sulle azioni di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, del Collegio dei Probiviri e dei componenti di altri organi sociali, promuovendo tali azioni nei loro confronti;
- h) nominare e revocare, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione, riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- k) deliberare sull'esclusione dei soci;

8.2.2. Spetta all'Assemblea in seduta straordinaria:

- a) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- b) deliberare lo scioglimento dell'associazione e nominare i liquidatori;
- c) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- d) deliberare sugli argomenti che, per legge o per statuto, non siano di competenza dell'Assemblea ordinaria.

Qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, l'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente entro venti giorni dalla formale richiesta di tale Consiglio.

8.3. Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

8.3.1. In seduta ordinaria l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci partecipanti. In entrambi i casi le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei partecipanti.

8.3.2. In seduta straordinaria l'Assemblea è valida con la partecipazione di almeno due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti nel caso di modifica dello statuto. Mentre per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

8.3.3. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. È ammesso il voto con collegamento internet o per corrispondenza secondo le modalità descritte nel regolamento. Su decisione del

Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

8.3.4. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può essere rappresentato da un altro socio tramite specifica delega. Ogni socio può ricevere fino a un massimo di due deleghe.

8.3.5. I verbali delle riunioni sono trascritti, dopo la loro approvazione, nell'apposito libro da adottarsi ai sensi dell'articolo 6.1 del presente statuto.

8.3.6. Le deliberazioni obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto, fatta salva la facoltà di recesso. Le deliberazioni contrarie alla legge ad allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'associazione, di qualunque socio o del pubblico ministero in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti e ai sensi dell'articolo 23 C.C.

Articolo 9 - Consiglio Direttivo

9.1. Composizione del Consiglio Direttivo

9.1.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero tra un minimo di sette e un massimo di nove consiglieri, compreso il Direttore Generale, la cui maggioranza è scelta tra le persone fisiche dell'associazione ovvero indicate dagli enti giuridici associati, in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza, specificati nel regolamento, garantendo l'equilibrio di genere. Essi durano in carica quattro anni e ciascun membro è rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel registro Unico Nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

I consiglieri sono eletti e revocati dall'Assemblea a maggioranza semplice, tranne i casi di cui ai punti 9.1.2 e 9.1.3. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decade dal Consiglio stesso.

9.1.2. Fa parte del Consiglio Direttivo, a pieno titolo, il Direttore Generale, nominato secondo quanto disposto all'art. 14 del presente statuto. I soci fondatori, se non già eletti Consiglieri, partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo con potere consultivo e propositivo.

9.1.3. In caso di dimissioni o di impedimento permanente di un consigliere, il Presidente provvede a sostituirlo con il socio primo non eletto nella graduatoria per il Consiglio Direttivo o, in assenza, propone allo stesso Consiglio il socio con maggiore professionalità e capacità dimostrate, il cui mandato durerà fino alla successiva assemblea. In ogni caso la nomina della maggioranza dei Consiglieri è riservata all'assemblea.

Allo scadere del quadriennio il Consiglio Direttivo rimane comunque in carica fino all'elezione dei nuovi consiglieri.

9.1.4. Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo può avvalersi del supporto di altri soggetti, anche non soci, distintisi per la loro professionalità, esperienza e affermazione dei principi umanitari, da coinvolgere in modo permanente per l'intera durata del Consiglio stesso o di volta in volta con il ruolo di esperti e la funzione di fornire pareri e suggerimenti, senza diritto di voto. Gli esperti permanenti non possono essere più di due.

9.2. Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti necessari ed opportuni per il raggiungimento dei fini dell'associazione, secondo le direttive dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In particolare:

- a) approva il programma delle attività annuali e a medio termine predisposti dal Direttore Generale;
- b) nomina il Presidente tra i membri dello stesso Consiglio Direttivo;
- c) esamina il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale e li presenta all'approvazione dell'Assemblea;
- d) esamina le situazioni contabili durante l'anno;
- e) delibera su quanto concerne la vita e l'attività dell'associazione, incluso il processo di crisis management, se non demandato ad altri organi;
- f) può nominare uno o più Vicepresidenti;
- g) può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da tre consiglieri, a cui impartisce le direttive;
- h) propone all'approvazione dell'Assemblea il regolamento dell'associazione;
- i) delibera sull'ammissione dei soci;
- j) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- k) individua puntualmente le attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge;
- l) delibera in merito alle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso a fronte di autocertificazione.

9.3. Deliberazioni del Consiglio Direttivo

9.3.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri o dell'Organo di Controllo. Le riunioni sono convocate con un preavviso scritto di almeno quindici giorni, sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un altro Consigliere, e sono regolarmente costituite con la partecipazione della maggioranza dei componenti, presenti fisicamente, in collegamento telematico e per delega. La convocazione può avvenire secondo modalità che il Consiglio Direttivo riterrà adeguate, ivi comprese forme e mezzi elettronici, purché tutti con avviso di ricezione. In caso di riunioni effettuate con modalità telematiche, esse si considerano validamente costituite al verificarsi delle condizioni indicate all'art. 8.1.3.

9.3.2. Le delibere sono adottate a maggioranza dei partecipanti secondo le modalità indicate nel regolamento. In caso di parità di voti è determinante quello di chi presiede. I verbali delle riunioni sono trascritti, dopo la loro approvazione, in un apposito libro adottato ai sensi del precedente articolo 6.1.

Articolo 10 – Comitato Esecutivo

Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da non più di tre consiglieri, al fine di assicurare maggiore agilità all'amministrazione dell'associazione.

La relativa delibera definisce il contenuto, i limiti, le modalità di esercizio della delega e il potere di revoca della stessa.

Il Comitato Esecutivo cura in particolare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e dimensione di INTERSOS e, quando elaborati, ne esamina i piani strategici e finanziari.

Il Comitato Esecutivo riferisce al Consiglio Direttivo, almeno ogni sei mesi, e ogniqualvolta richiesto, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, anche in riferimento alle sedi estere.

Articolo 11 - Organo di Controllo

11.1. La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, con requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nominati dall'Assemblea. Tutti i componenti sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c.c. e i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ai componenti si applica l'articolo 2399 del codice civile.

11.2. L'Organo di Controllo ha il compito di:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- b) presentare all'Assemblea dei soci, al termine di ogni esercizio sociale, una relazione sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
- c) trasmettere al Consiglio Direttivo raccomandazioni e indicazioni ritenute opportune per la correttezza e trasparenza dell'operato dell'associazione e per la coerenza delle attività con i fini statutari;
- d) richiedere, qualora lo ritenga necessario, la convocazione del Consiglio Direttivo;
- e) evidenziare al Consiglio Direttivo le situazioni di conflitto di interesse in cui può trovarsi il Direttore Generale e, se del caso, suggerire allo stesso Consiglio eventuali limitazioni dei poteri previsti all'articolo 14;
- f) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D. Lgs. 117/2017 in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;
- g) attestare che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge, sia redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D. Lgs. 117/2017;
- h) provvedere a quant'altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

11.3. L'Organo di Controllo resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per un massimo di tre mandati consecutivi. Ciascun componente può essere revocato dall'assemblea dei soci solo per giusta causa.

11.4. I componenti dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea in cui debbano essere discussi argomenti di valenza economico-finanziaria, ma possono comunque essere invitati anche in occasione delle altre sedute.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente dell'associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni e può essere eletto per non più di tre mandati consecutivi. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni sono svolte dal Vicepresidente.

Il Presidente:

- a) assicura la coerenza dell'attività dell'associazione con i fini statutari e provvede a quanto dal presente statuto non sia demandato alle competenze di altri organi;
- b) esercita la funzione di indirizzo e di sorveglianza, in coerenza con i fini statutari e secondo quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- c) cura, con il Direttore Generale, i rapporti con le istituzioni, gli enti, le organizzazioni nazionali, europee ed internazionali;
- d) convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- e) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- f) può delegare a un Vicepresidente, in accordo con il Direttore Generale, compiti specifici relativi al punto c) del presente articolo.

Articolo 13 - Vicepresidente

Uno o più Vicepresidenti possono essere nominati dal Consiglio Direttivo a seconda delle necessità dell'associazione.

Il Vicepresidente rimane in carica per quattro anni e può essere riconfermato per altri due mandati. Nel caso di più Vicepresidenti, il Consiglio Direttivo stabilirà a chi affidare le responsabilità di Vicepresidente vicario. Quest'ultimo ha il compito di sostituire il Presidente, in caso di impedimento, in ognuna delle competenze previste nell'articolo 12 e non attribuite ad altri dal presente statuto.

Articolo 14 - Direttore Generale

14.1. Il Direttore Generale di INTERSOS è nominato dai membri del Consiglio Direttivo già eletti dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 9.1 dal presente Statuto. Egli è scelto sulla base della verifica delle qualità e competenze necessarie e dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'articolo 9, anche tra persone esterne all'associazione. Con tale nomina, il Direttore Generale entra a fare parte a pieno titolo dello stesso Consiglio Direttivo.

Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per non più di tre mandati consecutivi, salvo delibera assembleare su proposta motivata del Consiglio Direttivo per un ulteriore mandato temporale inferiore ai quattro anni.

Il Consiglio Direttivo conferisce al Direttore Generale la delega dei poteri previsti dal presente statuto, deliberandone eventuali limitazioni. Nelle delibere del Consiglio Direttivo il Direttore Generale si astiene in merito ai bilanci, ai rapporti periodici, alla propria remunerazione e a ogni eventuale situazione di conflitto di interesse.

14.2. Il Direttore Generale:

- a) ha la rappresentanza legale dell'associazione;
- b) dirige le attività dell'associazione, ne coordina le iniziative e definisce le responsabilità degli uffici operativi;

- c) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e ad esso risponde;
- d) ha la firma sociale per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo limitazioni deliberate dal Consiglio Direttivo;
- e) presenta i bilanci annuali al Consiglio Direttivo al fine della loro approvazione da parte dell'Assemblea;
- f) cura, con il Presidente, i rapporti con le istituzioni, gli enti e le organizzazioni nazionali, europee e internazionali;
- g) definisce la struttura organizzativa;
- h) assicura all'associazione le prestazioni necessarie da parte di personale dipendente, collaboratori e volontari e ne dirige l'attività.

14.3. Il Direttore Generale nomina un Vice Direttore Generale. Tale nomina è ratificata dal CD. Il Vice Direttore Generale svolge le funzioni a lui delegate dal Direttore Generale, compresa la sua sostituzione in caso di assenza prolungata, secondo quanto delineato nel regolamento.

14.4. Il Direttore Generale nomina altresì, a supporto della propria attività e nel limite delle competenze che intende delegare, uno o più Direttori responsabili di direzioni settoriali. Può inoltre conferire mandati con rappresentanza a soggetti terzi dotati di specifici requisiti individuati nel regolamento. Il Direttore Generale presiede il comitato di direzione composto/a dal Vice Direttore Generale e dai Direttori settoriali.

Articolo 15 - Revisione Legale

Qualora l'organo di Controllo non eserciti il controllo contabile e ove ricorrano i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale è svolta, nei casi previsti dal D. Lgs. n. 117/2017, da un Revisore Legale dei conti—o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'Assemblea che ne stabilisce altresì il compenso e la durata.

Articolo 16 - Collegio dei Probiviri

16.1. Il Collegio dei Probiviri di cui all'articolo 7.1 è composto da tre membri nominati dall'Assemblea, i quali designano tra loro il presidente del Collegio. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno degli organi dell'associazione. Per l'esercizio delle loro funzioni i Probiviri non hanno diritto ad alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico.

16.2. Al Collegio dei Probiviri è affidato il compito di adoperarsi per la composizione e la risoluzione di qualsiasi controversia sorta tra gli organi dell'associazione e nell'ambito di rapporti tra l'associazione e la struttura operativa, nonché le competenze previste all'articolo 4.2.3.

16.3. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Collegio dei Probiviri giudica irrisolvemente e con libertà di forma, nel rispetto delle regole del contraddittorio e dei principi della imparzialità, della parità di trattamento e della buona fede. Esso adotta le proprie determinazioni a maggioranza, motivandole e verbalizzandole nel libro previsto all'articolo 6.1.

16.4. Il Collegio dei Probiviri stabilisce le regole alle quali dovrà attenersi nell'esercizio delle sue

funzioni e può avvalersi dell'assistenza e collaborazione del Direttore Generale di cui all'articolo 14, impartendo allo stesso le opportune istruzioni.

Articolo 17 - Comitato tecnico-scientifico

17.1. A supporto tecnico-scientifico dell'associazione può essere costituito un Comitato tecnico-scientifico in relazione alle finalità e attività di cui ai precedenti articoli 2 e 3, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento.

17.2. I membri del Comitato tecnico-scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo tra personalità italiane o straniere di riconosciuto prestigio e indipendenza, distinte per la competenza e la professionalità in ambiti culturali e di attività affini a quelli dell'associazione.

17.3. Il Consiglio Direttivo stabilisce il numero dei componenti, la durata, gli approfondimenti e i suggerimenti richiesti ai componenti il Comitato tecnico-scientifico, i quali non hanno responsabilità negli altri organi di cui all'articolo 7.

17.4. Il Comitato tecnico-scientifico nomina al suo interno uno o più coordinatori dei lavori, i quali mantengono i rapporti con il Presidente. È convocato dal Presidente almeno una volta all'anno. I membri del Comitato tecnico-scientifico operano a titolo gratuito.

Articolo 18 - Comitati INTERSOS

18.1. Possono essere costituiti gruppi di appoggio a livello territoriale denominati Comitati INTERSOS che, condividendo i valori e le finalità dell'associazione, si impegnano a sostenerne le attività, mobilitando e responsabilizzando il proprio ambiente.

18.2. I Comitati territoriali:

- a. sono costituiti su segnalazione e con garanzia di almeno due soci o di un direttore di cui al precedente articolo 14.4;
- b. sono riconosciuti con delibera del Consiglio Direttivo su proposta del Direttore Generale;
- c. si impegnano a diffondere nella propria realtà i valori della solidarietà, l'attenzione ai più vulnerabili, la consapevolezza del dovere umanitario e l'azione di INTERSOS;
- d. si obbligano a definire le attività da sostenere annualmente, devolvendo all'associazione le somme raccolte e destinate a tale scopo, e a presentare relazioni almeno semestrali sulle proprie attività al Direttore Generale, il quale ne informa il Consiglio Direttivo;
- e. possono essere soci dell'associazione e partecipano all'assemblea con un solo rappresentante.

18.3. Il Consiglio Direttivo, al fine di concedere e confermare il riconoscimento del Comitato, può procedere ad ispezioni di verifica.

18.4. Il rapporto tra i Comitati e l'associazione è regolato da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

18.5. Il Consiglio Direttivo può deliberare lo scioglimento di un Comitato Territoriale in caso di mancata applicazione dello specifico regolamento.

Articolo 19 - Gratuità e retribuzioni delle cariche

Le funzioni e ogni altro ruolo previsto dal presente Statuto sono svolti generalmente con spirito di solidarietà e come apporto volontario e, come tali, gratuiti, salvo la copertura di spese ammesse ed effettivamente sostenute.

L'associazione può peraltro retribuire coloro che, anche se soci, sono chiamati a svolgere attività dipendenti, anche con ruoli dirigenziali e di rappresentanza che richiedono rilevante e continuo impegno, o incarichi di valutazione e controllo, fermo il rispetto delle disposizioni dettate dalla legge in tema di distribuzione indiretta di utili ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Titolo III NORME FINALI

Articolo 20 - Durata di INTERSOS

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. Lo scioglimento può essere deliberato dall'Assemblea con le modalità appositamente previste per tale ipotesi dall'articolo 8 del presente statuto.

La stessa Assemblea nominerà uno o più liquidatori.

Articolo 21 - Scioglimento e devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti dai liquidatori, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe secondo le disposizione dell'organo associativo competente o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 22 - Rinvio

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle norme di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, e in quanto compatibile, al Codice Civile nonché da ogni altra normativa in materia anche correlata alle sue attività e settori di attività.

Articolo 23 - Entrata in vigore e norme transitorie

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Norme transitorie

L'entrata in vigore delle norme incompatibili con le disposizioni per le Onlus dettate ai sensi degli artt. 10 e seg. del D. Lgs. 460/1997 è differita alla data di abrogazione della disciplina Onlus secondo quanto disposto dall'art. 104 comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni e quindi fino a tale momento si applicheranno alla ONLUS anche le seguenti clausole:

- è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'ente a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- è fatto obbligo impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essere direttamente connesse;
- in caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge di tempo.

In particolare, fino alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, secondo comma, del D.Lgs.117/2017, ai sensi dell'articolo 102, secondo comma, lettera a) dello stesso D.Lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore), all'Associazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 460/1997.

Ogni riferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed alla denominazione Ente del Terzo Settore è sospeso fino all'operatività del RUNTS.

Gli attuali organi sociali rimarranno in carica sino alla prossima assemblea ordinaria.